



LA PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GIUGNO 2007

Art. 20 bis del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale
Approvazione ministeriale del 30/03/2007

PREMESSA

Con l'approvazione ministeriale del 30/03/2007 della delibera dell'Assemblea dei Delegati della Cassa del 20/12/2006, viene introdotto l'istituto della pre-iscrizione per coloro che svolgano o abbiano svolto il tirocinio professionale di cui all'art.1, c.1 della L. 17/02/1992 n. 206 (di modifica dell'art.2 del DPR 1067/1953) così come disciplinato dal DM n° 327 del 10/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

La pre-iscrizione per i tirocinanti è finalizzata a consentire a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista – seguendo il rituale percorso che prevede lo svolgimento del periodo di tirocinio – di **poter ottenere una copertura previdenziale** presso la Cassa di Previdenza alla quale si iscriveranno successivamente al conseguimento del titolo di Dottore Commercialista, potendo, in tal modo, incrementare l'anzianità ed il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura per il periodo di pre-iscrizione.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE

Possono presentare domanda di pre-iscrizione alla Cassa **i soggetti che non siano iscritti all'Albo professionale alla data di presentazione della stessa e che non lo siano mai stati precedentemente** e che, **dal 01/01/2004**, svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio professionale di cui alle disposizioni citate in premessa e che non siano iscritti – o non lo siano stati per il periodo di retrodatazione della pre-iscrizione - **per la stessa attività** ad altro Ente di Previdenza obbligatoria (comprendendo anche la Gestione Separata istituita presso l'INPS).

La domanda deve essere presentata, utilizzando il modulo appositamente predisposto dalla Cassa e disponibile sul sito Internet www.cnpadc.it, da inviare mediante raccomandata A/R o con altra modalità (es. telematica) che potrà essere richiesta dalla Cassa, allegando:

- a) copia della **comunicazione dell'Ordine Professionale di avvenuta iscrizione al Registro dei Praticanti**, per coloro che siano ancora iscritti al Registro e non abbiano ancora concluso il periodo di tirocinio;
- b) il **certificato di Compiuto tirocinio** rilasciato dall'Ordine Professionale, per coloro che siano stati iscritti al Registro dei Praticanti,

e, in ogni caso:

- copia di un **documento di riconoscimento** in corso di validità
- copia del **codice fiscale**.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE

La domanda di pre-iscrizione può essere presentata entro il **termine massimo di 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti**, così come certificata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti presso il quale è tenuto il Registro.

Le domande presentate oltre il suddetto termine non potranno essere accolte.

DECORRENZA DELLA PRE-ISCRIZIONE

La pre-iscrizione può decorrere, a scelta dell'interessato:

- a) dal **1° gennaio dell'anno di inizio del tirocinio**;
- b) dal **1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo**.

Le annualità di pre-iscrizione, pertanto, **non sono frazionabili**, indipendentemente dalla data di avvenuta iscrizione al Registro dei Praticanti.

La pre-iscrizione **può essere retroattiva**, fino al massimo all'anno 2004, comunque, nell'ambito del limite quinquennale decorrente dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti, ed in assenza di diversa copertura previdenziale obbligatoria per il periodo di pre-iscrizione per la medesima attività.

CESSAZIONE DELLA PRE-ISCRIZIONE

La pre-iscrizione cessa con effetto dal **31 dicembre dell'anno della richiesta dell'interessato** e, comunque, **dal 31 dicembre dell'anno precedente** la decorrenza dell'iscrizione ordinaria alla Cassa ovvero **dal termine del triennio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale**, successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.

La pre-iscrizione può, quindi, cessare prima del compimento del periodo di tirocinio utile ai fini del sostenimento dell'Esame di Stato, e può proseguire anche per il triennio successivo al compimento del periodo di tirocinio medesimo.

In ogni caso deve necessariamente cessare dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza di iscrizione ordinaria alla Cassa.

Pertanto, la pre-iscrizione può proseguire complessivamente per **6 anni** consecutivi a meno di eventuali sospensioni del periodo di tirocinio.

Eventuali sospensioni devono essere rese note alla Cassa con apposita comunicazione supportata da idonea certificazione dell'Ordine professionale presso cui è tenuto il Registro dei Praticanti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DM 10/03/1995 n° 327, nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a 18 mesi, il praticante è cancellato dal Registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.

Conseguentemente, il periodo di pre-iscrizione viene annullato a tutti gli effetti, con rimborso, su domanda dell'interessato, della contribuzione versata se non prescritta.

In caso di cancellazione dal Registro dei Praticanti per i motivi di cui all'art. 10 del DM 10/03/1995 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, e per quelle indicati nelle apposite circolari emanate dal Consiglio Nazionale, comportando quindi il mancato compimento del periodo utile ai fini del sostenimento dell'Esame di Stato, l'interessato deve inviare alla Cassa domanda di cancellazione ed il periodo di pre-iscrizione si interrompe, rimanendo comunque valido per l'ipotesi di successiva reinscrizione al Registro medesimo. Qualora, unitamente alla cancellazione venga richiesta anche la restituzione dei contributi versati, il periodo di pre-iscrizione non può essere considerato valido a tutti gli effetti.

I CONTRIBUTI DOVUTI DAI PRE-ISCRITTI

Mentre la pre-iscrizione per i tirocinanti è facoltativa, i contributi, successivamente alla domanda di pre-iscrizione ed alla convalida della stessa da parte della Cassa, sono **obbligatori**.

Il tirocinante può scegliere annualmente l'importo da versare, pari alternativamente a:

- € 500,00
- € 1.000,00
- € 2.000,00

Gli importi sopra indicati sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT previsto dall'art.11, c.4 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale.

In caso di omesso versamento, la contribuzione fissa dovuta è da intendersi a tutti gli effetti pari ad € 500,00 da rivalutare annualmente come sopra.

TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI

Il versamento dei contributi dovuti deve avvenire **entro il 30 giugno** dell'anno a cui si riferiscono o comunque **entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'assunzione da parte della Cassa del provvedimento di pre-iscrizione**, qualora successivo.

Qualora i termini di cui sopra cadano di sabato o festivi, i medesimi sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.

ATTENZIONE:

Gli interessati che presentino domanda, sono invitati a non effettuare alcun versamento fino alla ricezione della comunicazione della Cassa di avvenuta pre-iscrizione.

I versamenti eventualmente effettuati precedentemente alla ricezione della comunicazione di cui sopra non produrranno alcun effetto e saranno rimborsati, su domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c. In assenza di domanda rimarranno presso la Cassa infruttiferi.

TARDIVO/OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI

Qualora il versamento dei contributi dovuti sia effettuato oltre i termini stabiliti (30 giugno dell'anno di riferimento o 90 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di pre-iscrizione) l'importo dovuto deve essere maggiorato della **sanzione fissa di € 30,00**.

In caso di omesso pagamento dei contributi dovuti e/o della sanzioni previste la Cassa può provvedere alla riscossione di tali somme anche mediante **iscrizione a ruolo**.

In tal caso l'ammontare dei contributi dovuti che la Cassa può riscuotere anche mediante ruolo è pari ad € 500,00, rivalutata annualmente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI

Il versamento dei contributi dovuti deve avvenire **esclusivamente mediante le modalità di pagamento previste dalla Cassa** che saranno rese note agli interessati nella **comunicazione provvedimento di pre-iscrizione**.

CONTRIBUTI E SANZIONI DOVUTE IN CASO DI RETRODATAZIONE DELLA PRE-ISCRIZIONE

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione riferita alle **annualità 2004 e/o 2005 e/o 2006**, la contribuzione dovuta per ciascuna annualità deve essere versata in unica soluzione entro 90 giorni dalla ricezione dell'avvenuta comunicazione di pre-iscrizione. Qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine è dovuta la sanzione fissa di € 30,00 per ciascuna annualità.

Qualora, invece, la retrodatazione della pre-iscrizione si riferisca ad **anni dal 2007 in poi**, il versamento dei contributi annualmente dovuti deve avvenire comunque in unica soluzione ed entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta pre-iscrizione, anche per gli anni di retrodatazione, unitamente al versamento della **sanzione fissa di € 30,00 per ciascun anno di retrodatazione**, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pre-iscrizione.

VALIDITÀ DELLE ANNUALITÀ DI PRE-ISCRIZIONE E RESTITUZIONE

Qualora, **entro due anni dal termine della pre-iscrizione** (che può protrarsi al massimo per un periodo di 6 anni = 3 anni di tirocinio + 3 anni successivi), il soggetto interessato presenti **domanda di iscrizione ordinaria alla Cassa** (ai sensi dell'art.22 L.21/86), la contribuzione dovuta e versata negli anni di pre-iscrizione concorre alla **formazione di annualità di iscrizione utili esclusivamente ai fini previdenziali** (e non assistenziali e con esclusione della copertura della polizza sanitaria prevista per i Dottori Commercialisti, per eventi intervenuti durante il periodo di pre-iscrizione) e contribuisce alla **formazione del montante contributivo individuale** ai sensi dell'art.10 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale, con effetto dalla data di ciascun versamento e con rivalutazione dal 31/12 dell'anno successivo al versamento medesimo.

Pertanto, l'accreditamento nella posizione contributiva individuale durante il periodo di pre-iscrizione e nel corso del biennio successivo allo stesso, è **provvisorio**.

Qualora non intervenga iscrizione ordinaria alla Cassa entro il suddetto termine (due anni dal termine del periodo di pre-iscrizione), **la contribuzione versata sarà restituita** all'interessato o ai suoi aventi causa, **su richiesta**, maggiorata degli interessi al tasso legale pro-tempore vigente – comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione, di cui al comma 3 dell'art.10 del Regolamento di disciplina del regime Previdenziale, relativo all'anno di ciascun versamento – decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello del relativo versamento. La restituzione è soggetta alla prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.).

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI

La contribuzione e le sanzioni dovute ai fini della pre-iscrizione sono soggette alla **prescrizione quinquennale**. Tale prescrizione **decorre dal termine fissato per il pagamento** (30 giugno di ciascun anno o 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta pre-iscrizione).

RISCATTO DEL PERIODO DI TIROCINIO

Coloro che non si pre-iscrivano possono, una volta iscritti alla Cassa, chiedere il **riscatto del periodo di tirocinio** per un periodo massimo di tre annualità. Su tale istituto si rimanda alla apposita circolare esplicativa.

INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni, oltre a quanto pubblicato sul sito Internet della Cassa **www.cnpadc.it**, è disponibile:

- il numero verde **800-545130** dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 14,15 alle 16,15 ed il venerdì dalle 8,30 alle 13,45.
- l'Ufficio Servizi ai Tirocinanti ai seguenti numeri:
06/47486.259 – 276 – 292 – 360.

Fax n°: 06/47486.247

L'accesso agli uffici (Roma, Via della Purificazione 31) è consentito dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00.

ART. 20 BIS DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL REGIME PREVIDENZIALE LA PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

1. I soggetti che dal 1/1/2004 svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio professionale di cui all'art. 1, c. 1, L. 17/2/1992 n. 206 – di modifica dell'art. 2 del DPR 1067/1953 – nonché in base alle successive integrazioni e modificazioni, possono presentare alla Cassa apposita domanda di "pre-iscrizione" entro il termine massimo di 5 anni decorrente dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.
2. Possono ottenere la pre-iscrizione alla Cassa tutti coloro che non siano iscritti per la stessa attività ad altro Ente di previdenza obbligatoria, anche se per il periodo di tirocinio percepiscono una borsa di studio.
3. La pre-iscrizione può decorrere, a scelta dell'interessato:

- a) dal 1° gennaio dell'anno di inizio del tirocinio;
- b) dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo.

4. La pre-iscrizione cessa su richiesta dell'interessato con effetto:

- dal 31 dicembre dell'anno della richiesta stessa;
- dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza dell'iscrizione ordinaria alla Cassa;
- comunque dal termine del triennio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale, successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.

5. La pre-iscrizione comporta il versamento obbligatorio di una contribuzione fissa annualmente dovuta scelta dal praticante, anno per anno, pari alternativamente a:

- € 500,00;
- € 1.000,00;
- € 2.000,00.

Gli importi predetti vengono rivalutati annualmente ai sensi dell'art. 11, c. 4 del presente Regolamento.

Il versamento della contribuzione deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce o comunque entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'assunzione del provvedimento di pre-iscrizione, qualora successiva.

In caso di versamento effettuato oltre tale termine, l'importo dovuto deve essere maggiorato della sanzione fissa pari ad € 30,00.

Qualora i termini di cui sopra scadano nei giorni di sabato o festivi, i medesimi sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.

In caso di omesso versamento, a tutti gli effetti la contribuzione fissa dovuta è da intendersi pari ad € 500,00.

La Cassa può provvedere alla riscossione della contribuzione omessa e delle sanzioni dovute e non pagate anche mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

In caso – diverso dal successivo punto 9 – di retrodatazione della pre-iscrizione, il versamento della contribuzione relativa dovrà avvenire, in unica soluzione, anche per gli anni precedenti, contestualmente al primo pagamento, unitamente alla maggiorazione a titolo di sanzione fissa pari ad € 30,00 per ciascun anno di retrodatazione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pre-iscrizione.

Il versamento della contribuzione scelta deve essere effettuato esclusivamente mediante le modalità di pagamento previste dalla Cassa.

6. La contribuzione versata negli anni di pre-iscrizione concorre esclusivamente alla formazione di annualità di iscrizione utili a tutti gli effetti ai fini previdenziali e confluisce nel montante individuale di cui all'art. 10, c. 1, del presente Regolamento – con effetto dalla data di ciascun versamento e con rivalutazione ai sensi dell'art. 10, c. 2 del presente Regolamento – soltanto nel caso in cui, entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione, il soggetto presenti domanda di iscrizione ordinaria alla Cassa ai sensi dell'art. 22 L. 21/86.

Nel periodo di pre-iscrizione i contributi versati sono accreditati provvisoriamente sulla posizione individuale ai sensi dell'art. 4, lett. b) del presente Regolamento.

Qualora non intervenga ordinaria iscrizione alla Cassa, ai sensi dell'art. 22 L. 21/86, la contribuzione di pre-iscrizione sarà restituita all'interessato o ai suoi aventi causa, su richiesta, ai sensi medesimo art. 4, lettera b) del presente Regolamento.

- 7.** La contribuzione e le maggiorazioni dovute ai sensi del presente articolo sono soggette alla prescrizione quinquennale che decorre dal termine previsto per il versamento di cui al precedente comma 5.
- 8.** La domanda di pre-iscrizione di cui al primo comma del presente articolo può essere presentata per gli anni di tirocinio a decorrere dall'anno 2007 ed è sottoposta al regime normativo dei punti da 1 a 8.
- 9.** La domanda di pre-iscrizione per gli anni 2004, 2005 e 2006 è sottoposta al regime normativo dei punti da 1 a 8, in quanto tecnicamente compatibili e la contribuzione dovuta è maggiorata della sanzione di € 30,00 per ogni annualità versata nel caso di ritardato versamento per le predette annualità che superi di 90 giorni la data di ricezione della comunicazione dell'assunzione del provvedimento di pre-iscrizione.
- 10.** Il presente articolo entra in vigore a seguito di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.
